

Corso di formazione R.S.P.P.
D.Lgs.81/2008 - Accordo Stato Regioni 07.07.2016

Modulo A
Corso Base per R.S.P.P. e A.S.P.P.



Modulo A4
Sorveglianza
Sanitaria

Ottobre 2022

Corso di formazione R.S.P.P.
D.Lgs.81/2008 - Accordo Stato
Regioni 07.07.2016

Modulo A
Corso Base per R.S.P.P. e A.S.P.P.

MODULO A4

- **Principali rischi di esposizione professionale, danni per la salute, misure di prevenzione e protezione da adottare.**
- **La sorveglianza sanitaria (necessità, il medico competente, accertamenti sanitari, giudizi di idoneità, ricorsi, tutele specifiche per lavoratrici madri, disabili)**

3

PRINCIPALI RISCHI

MMC movimentazione manuale dei carichi (sollevamento, spinta, movimenti ripetitivi arti superiori)

VDT uso di attrezzature munite di videoterminali

AGENTI FISICI rumore, vibrazioni

SOSTANZE PERICOLOSE agenti chimici, cancerogeni, amianto

AGENTI BIOLOGICI

STRESS LAVORO CORRELATO

4

EVENTUALI DANNI PER LA SALUTE

RISCHIO	DANNO
MMC (movimentazione manuale di carichi) SBAS (sovraccarico biomeccanico arti superiori)	apparato osteoarticolare, muscolare, tendineo, nervoso (colonna vertebrale, spalle, braccia, mani)
VDT (utilizzo di attrezzature munite di videoterminale)	visivo (affaticamento) posturale (colonna vertebrale, spalle, arto superiore)
AGENTI FISICI: •rumore •Vibrazioni sistema mano-braccio <div style="margin-left: 100px;">corpo intero</div>	<div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 5px;"> apparato uditivo, sistema cardiocircolatorio, apparato gastroenterico apparato vascolo nervoso arti superiori ed inferiori apparato osteoarticolare e muscolo tendineo colonna vertebrale, spalle, arto superiore </div>
SOSTANZE PERICOLOSE: •agenti chimici •cancerogeni •amianto	cute, mucose, vie respiratorie, digerente, fegato, reni, sangue, sistema nervoso, apparato riproduttivo
AGENTI BIOLOGICI	infezioni
STRESS LAVORO CORRELATO	psicologico, organico (disturbi del sonno, cardiovascolari, gastrici, cutanei...)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

RISCHIO	DPI	MISURE ORGANIZZATIVE	SORV SANIT
MMC (movimentazione manuale di carichi) SBAS (sovraccarico biomeccanico arti superiori)	guanti calzature guanti	attrezzature, macchine, ausili, informazione, formazione, addestramento, procedure	si visite specialist.
VDT (utilizzo di attrezzature munite di videoterminale)	occhiali	ergonomia della postazione di lavoro informazione, formazione, addestramento, procedure	si visite specialist.
AGENTI FISICI: •rumore •vibrazioni sist. mano-braccio <div style="margin-left: 100px;">corpo intero</div>	otoprotettori guanti	<div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 5px;"> pannelli fonoassorbenti, riduzione alla fonte, segnali scelta di attrezzature scelta di attrezzature ergonomia della seduta procedure informazione, formazione, addestramento, </div>	si audiometrie visite specialist

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

RISCHIO	DPI	MISURE ORGANIZZATIVE	SORV SANIT
SOSTANZE PERICOLOSE: •agenti chimici •cancerogeni •amianto	maschere occhiali guanti indumenti calzature	sostituzione dei prodotti, cappe aspirazione, riduzione dei lavoratori esposti, riduzione della durata di esposizione, campionamenti ambientali e personali, informazione, formazione, addestramento, procedure	si spirometria esami ematici dosaggi specifici visite specialist.
AGENTI BIOLOGICI	maschere guanti calzature indumenti	riduzione dei lavoratori esposti, riduzione della durata di esposizione, segnali di rischio, informazione, formazione, addestramento, procedure	si esami ematici visite specialist.
STRESS LAVORO CORRELATO		misure tecniche, organizzative, procedurali	si, vis.spec.

LA SORVEGLIANZA SANITARIA:

LA SORVEGLIANZA SANITARIA

La definizione di sorveglianza sanitaria data dal D. Lgs 81/08 all'art 2 è:

Insieme degli atti medici , finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa

L'art 41 del D. Lgs. 81/08 definisce i criteri per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente

9

LA SORVEGLIANZA SANITARIA

- Va attuata nei casi previsti dalla normativa vigente
- i lavoratori hanno l'obbligo di sottoporvisi
- Con periodicità secondo i rischi di esposizione dei lavoratori
- Anche utilizzando visite specialistiche ed esami di laboratorio o diagnostici ritenuti, dal Medico Competente, necessari
(oneri a carico del datore di lavoro)

10

LA SORVEGLIANZA SANITARIA

Consta di:

- Visita medica Preventiva
- Visita medica Periodica
- Visita medica qualora il lavoratore ne faccia richiesta e sia ritenuta, dal Medico Competente, correlata all'attività lavorativa
- Visita medica per cambio mansione
- Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti
- Visita medica Preventiva in fase preassuntiva
- Visita medica alla ripresa del lavoro dopo malattia o infortunio superiore a 60gg
- Finalizzate (ove previsto) alla valutazione dell'assenza di alcol e tossicodipendenza

SORVEGLIANZA SANITARIA

Esito della sorveglianza sanitaria è la valutazione dello stato di salute del lavoratore in generale ed in particolare rispetto ai compiti della mansione da svolgere, a seguito degli accertamenti sanitari il Medico Competente esprime ed un giudizio di idoneità o meno alla mansione specifica

I giudizi possono essere:

- Di Idoneità
- Di Idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni
- Di Inidoneità temporanea identificando i limiti temporali
- Di Inidoneità permanente

SANZIONATO

Avverso il giudizio del Medico Competente è ammesso ricorso (entro 30 gg)

LA SORVEGLIANZA SANITARIA

Il Medico Competente non può effettuare visite mediche per accertare stati di gravidanza e per tutti gli altri casi vietati dalla legge (*ad esempio valutazione dello stato di salute se non collegato a rischi di esposizione professionale, valutazione positività per HIV ecc...*)
Gli accertamenti sulle malattie infettive devono essere correlati alla presenza di rischio biologico.

SANZIONATO

13

SORVEGLIANZA SANITARIA

RICORSO AVVERSO IL GIUDIZIO DEL MEDICO COMPETENTE

- Può essere presentato ai sensi dell'art.41 c.9 D.Lgs 81/2008 sia dal lavoratore che dal datore di lavoro
- Entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio da parte del medico competente
- Deve essere presentato all'Organo di Vigilanza (Servizio PSAL) competente territorialmente per la sede dell'azienda in cui svolge attività il lavoratore
- Esita in un provvedimento scritto che conferma, modifica o revoca il giudizio espresso dal medico competente

14

IL MEDICO COMPETENTE

15

PREMESSO CHE...

**NON TUTTI I MEDICI POSSONO ESERCITARE
L'ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE**

**NON TUTTI I LUOGHI DI LAVORO NECESSITANO
DELLA PRESENZA DEL MEDICO COMPETENTE**

**IL MEDICO COMPETENTE DEVE ESSERE
NOMINATO DAL DATORE DI LAVORO SE DAL
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI EMERGE
LA PRESENZA DI RISCHI PER LA SALUTE DEI
LAVORATORI**

16

IL MEDICO COMPETENTE

E' previsto dalla normativa fin dal DPR 303/56 (1956!!!)
(in parte inserito nel D. Lgs 81/08)

Sono stati stabiliti i requisiti e i titoli per poter svolgere questo tipo di attività nel D. Lgs. 277/91
(inserito nel D. Lgs 81/08)

Sono state definite le responsabilità nel DPR 626/94
(inserito nel D. Lgs 81/08)
(compare la parola «collabora»!!!)

Attualmente è in vigore il D, Lgs 81/08 -Testo Unico che ha riunito e accentuato tutti gli ambiti e le responsabilità

17

IL MEDICO COMPETENTE

DPR 303/56 art 33

Nelle lavorazioni industriali che espongono all'azione di sostanze tossiche o infettanti o che risultano comunque nocive, indicate nella tabella allegata al presente decreto, i lavoratori devono essere visitati da un medico competente:

a)prima della loro ammissione al lavoro per constatare se essi abbiano i requisiti di idoneità al lavoro al quale sono destinati;

b)successivamente nei periodi indicati nella tabella, per constatare il loro stato di salute.

(ora inserito nel Testo Unico D. Lgs 81/08)

18

IL MEDICO COMPETENTE

D. Lgs. 277/91 art 3 definizioni

c) medico competente: un medico...in possesso di uno dei seguenti titoli: specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o specializzazione equipollente...

art 55 esercizio dell'attività di medico competente

I laureati in medicina e chirurgia che, pur non possedendo i requisiti di cui all'art 3...alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano svolto l'attività di medico del lavoro per almeno 4 anni, sono autorizzati ad esercitare la funzione di medico competente

(ora inserito nel Testo Unico D. Lgs 81/08)

IL MEDICO COMPETENTE

DPR 626/94 art 17 il medico competente

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda ovvero dell'unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;*
- b) effettua gli accertamenti sanitari;*
- c) esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica*
- d) istituisce ed aggiorna una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale*
- e) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti*

IL MEDICO COMPETENTE

DPR 626/94 art 17 il medico competente

- f) informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari
- g) comunica, in occasione delle riunioni periodiche, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali
- h) visita gli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori
- i) effettua le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;
- l) collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso
- m) collabora all'attività di formazione e informazione

(ora inserito nel Testo Unico D. Lgs 81/08)

IL MEDICO COMPETENTE

D,Lgs 81/08 art 25 - Obblighi del medico competente

1. Il medico competente:

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione dei lavoratori, alla organizzazione del servizio di primo soccorso, collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute"
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria in funzione dei rischi specifici

PUNTI TUTTI SANZIONATI

IL MEDICO COMPETENTE

- c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente
- d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, con salvaguardia del segreto professionale
- e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria, l'originale della cartella va conservata, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni

PUNTI TUTTI SANZIONATI

23

IL MEDICO COMPETENTE

- f) informa i lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e dei risultati e, a richiesta, rilascia copia della documentazione sanitaria
- h) comunica, in occasione delle riunioni periodiche, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria e fornisce indicazioni sul significato dei risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori
- i) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi
- l) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori

PUNTI TUTTI SANZIONATI

NON SANZIONATO

IL MEDICO COMPETENTE

E' uno specialista in Medicina del Lavoro (o altro titolo previsto dalla legge) o Medico con acquisita esperienza nel campo (autorizzato dal D. Lgs 277/91)

Oltre alle conoscenze mediche deve conoscere i cicli produttivi delle attività lavorative, le caratteristiche delle sostanze utilizzate, i rischi professionali e i danni alla salute, le malattie causate dal lavoro, la normativa per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

Per esercitare la funzione di Medico Competente deve essere nominato dal Datore di Lavoro qualora dalla valutazione dei rischi emergano rischi di esposizione professionale per il lavoratori

25

IL MEDICO COMPETENTE

effettua la sorveglianza sanitaria dei lavoratori nei casi previsti dalla normativa vigente

i casi previsti dalla normativa vigente sono quelli per i quali il Documento di Valutazione dei Rischi ha evidenziato la presenza di rischi di esposizione professionale per i lavoratori

La sorveglianza sanitaria deve essere predisposta solo per i lavoratori esposti a rischi

In alcuni mansioni particolari la sorveglianza sanitaria deve prevedere l'accertamento di assenza di alcol e tossicodipendenza

26

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

L'art 18 del D. Lgs. 81/08 definisce gli obblighi del Datore di lavoro tra cui la nomina del Medico Competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori nei casi previsti dalla normativa

SANZIONATO

27

**TUTELE SPECIFICHE:
LAVORATRICI MADRI**

28

LAVORATRICI MADRI

La gravidanza (che proceda fisiologicamente) non è una malattia e lavorare in gravidanza (in mansioni adeguate) è possibile.

La lavoratrice venuta a conoscenza del suo stato, deve informare il datore di lavoro con certificazione specialistica.

Il datore di lavoro che impiega personale femminile deve:

- aver valutato i rischi specifici per la sicurezza e salute delle lavoratrici per ogni mansione;
- informarle dei provvedimenti e delle misure adottati per evitare l'eventuale esposizione a rischio;
- se le mansioni a rischio non possono essere modificate si procede all'interdizione

D. L.vo 151/01 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità..."

SITUAZIONI CHE SI POSSONO VERIFICARE

1) GRAVIDANZA A RISCHIO

la gravidanza presenta un rischio (di aborto) nel suo decorso per cui anche un lavoro "non a rischio" non va bene, la lavoratrice deve stare a riposo per tutta la durata della gravidanza.

Il ginecologo pubblico provvede a redigere certificazione di "gravidanza a rischio" da inoltrare ai Distretti dell'AUSL di residenza della lavoratrice (dal 05/11/12 non più alla Direzione Provinciale del Lavoro) che provvederanno a rilasciare i provvedimenti di astensione dal lavoro (immediatamente se in caso di presentazione diretta o dopo 3 giorni se inoltrati via mail, pec o fax)

CONSIDERAZIONI

2) GRAVIDANZA CON LAVORO A RISCHIO

la gravidanza ha un decorso fisiologico, la lavoratrice sta bene, ma il lavoro è un lavoro vietato ai sensi D. L.vo 151/01.

Il datore di lavoro invia all' Ispettorato Territoriale del Lavoro la domanda di "estensione del congedo di maternità" compilata e firmata dalla lavoratrice, il certificato di gravidanza rilasciato da ginecologo pubblico o privato e la comunicazione di impossibilità di cambio mansione con allegato DVR relativo alla mansione;

L' ITL emette il provvedimento.

In caso di cambio mansione l'ITL provvederà ad attivare il SPSAL per le verifiche di competenza

TUTELE SPECIFICHE: LAVORATRICI MADRI

Alcuni esempi di lavori vietati:

- agenti biologici;
- movimentazione pesi (oggetti o persone);
- lavori su scale;
- stazione in piedi per più di metà orario di lavoro;
- posizioni particolarmente affaticanti;
- uso di mezzi di comunicazione (auto, pullman, treno ecc.) per motivi di lavoro;
- uso di sostanze chimiche;
- agenti fisici che comportano colpi, vibrazioni meccaniche;
- rumore.

TUTELE SPECIFICHE: DISABILI

33

TUTELE SPECIFICHE: DISABILI

per collocamento mirato dei disabili si intende:

- una valutazione dal punto di vista clinico delle persone con disabilità
- e una valutazione dal punto di vista lavorativo (considerando le capacità lavorative residue del disabile)
- la possibilità di inserire il disabile in un posto di lavoro adeguato attraverso l'analisi dei posti di lavoro, con forme di sostegno per la soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi di lavoro

Legge 68/99 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"

34

TUTELE SPECIFICHE: DISABILI

La L. 68/99 si applica alle persone in età lavorativa:

- **affette da minorazioni fisiche, psichiche, sensoriali e intellettive, che comportino una riduzione della capacità lavorativa >al 45%;**
- **invalide del lavoro con invalidità >al 33% accertata dall'INAIL;**
- **non vedenti o sordomute;**
- **invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio.**

35

TUTELE SPECIFICHE: DISABILI

I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad occupare lavoratori disabili nella quota di:

- **un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti;**
- **due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;**
- **sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti**

36

CONSIDERAZIONI

- I lavoratori disabili se esposti a rischi lavorativi devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente come tutti gli altri lavoratori (ai sensi del D. L.vo 81/08) e necessitano di giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell'organizzazione del lavoro (anche se la mansione non è a rischio) il lavoratore disabile, o il datore di lavoro, possono richiedere che venga accertata dalla commissione medica specifica per la L.68/99 la compatibilità delle mansioni affidate con il suo stato di salute, e accertare se, a causa delle minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato in quella mansione (ricorso ex art. 10)
- la commissione valuterà la situazione clinica del disabile ed effettuerà sopralluogo in ambiente di lavoro

Art. 10 Legge 68/99

37

 Regione Emilia-Romagna
Assessorato politiche per la salute

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA

INFO E AGGIORNAMENTI:
regioneer.it/scuola-sicurezza-salute

